

*n. 2/2025 del 22 gennaio 2025*

## **Lavoro dipendente, la rinuncia all'accredito contributivo incrementa l'imponibile**

Il Dlgs 192/2024 interviene sulla determinazione del reddito delle persone fisiche, con modifiche che interessano diverse categorie reddituali, tra le quali i redditi di lavoro dipendente. Se per tale categoria le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025, per le altre categorie reddituali il decreto prevede specifiche decorrenze delle varie norme, alcuni regimi transitori e decreti attuativi.

### **Le novità per il lavoro dipendente: ratio legis dell'articolo 3, Dlgs 192/2024**

Gli articoli 3 e 4 del Dlgs 13 dicembre 2024, n. 192 hanno apportato modifiche agli articoli 10, comma 1, lett. e-ter), e 51 del Tuir, in ambito dei redditi di lavoro dipendente.

In particolare, l'articolo 3 ha **ampliato tutte le componenti escluse** dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e cancellato i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, riguardanti il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o quello di gravi patologie.

Il medesimo articolo ha, inoltre, **compreso nel reddito imponibile**, le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della **facoltà di rinuncia all'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

In dettaglio, il comma 1, alle lett. a) e b), dell'articolo in esame inserisce, rispettivamente nell'articolo 10 e nell'articolo 51 del Tuir, un riferimento all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, istituita con il decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Con una modifica all'articolo 51, comma 2, lett. f-quater), del Tuir, provvede ad un'estensione dell'attuale regime di non concorrenza da un punto di vista soggettivo: il regime, infatti, è esteso anche ai familiari indicati all'articolo 12 del Tuir che si trovino nelle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo 12 (familiari a carico).

Il comma 1, lett. b), n. 1.3) sopprime la lettera i-bis) dell'articolo 51. Tale lettera disponeva la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per «le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le

forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa». Tale regime è stato applicato concretamente solo in relazione al periodo che va dal 2004 al 2007 e dal 2015 al 2018.

La lett. b), n. 2 del comma 1, dell'articolo 3, modifica il comma 3 dell'articolo 51, al fine di sostituire il criterio di **individuazione del valore da assegnare ai beni e servizi prodotti dall'azienda**. In particolare, è stabilito che il valore dei beni e servizi, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro, e ceduti ai dipendenti, è determinato in base al **prezzo mediamente praticato** nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

La lett. b), n. 3 del comma 1, dell'articolo in esame, mediante modifica del comma 5, dell'articolo 51, del Tuir, prevede che le **indennità** o i **rimborsi di spese per le trasferte** nell'ambito del territorio comunale, **concorrano a formare il reddito**, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate. Vengono superati, in tal modo, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla previgente formulazione in base alla quale le spese di trasporto dovevano essere comprovate «da documenti provenienti dal vettore».

#### **In sintesi:**

- sono modificate le condizioni vevoli per dedurre i contributi versati ai fondi integrativi del Ssn;
- sono esclusi dall'imponibile i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore dei familiari fiscalmente a carico dei dipendenti, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza;
- sono modificate le condizioni per escludere dall'imponibile i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
- rientrano nell'imponibile le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima;
- sono modificati i criteri per determinare il valore di beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e che sono ceduti ai dipendenti, che rientrano nel reddito da lavoro dipendente.

Le nuove disposizioni si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, come stabilito dall'articolo 4.

## **Revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti somme e valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente**

Nell'ambito degli **oneri deducibili** è stata modificata la lett. e-ter) del comma 1 dell'articolo 10, del Tuir, con la conseguente modifica dell'articolo 51, comma 2, lett. a), del Tuir, inserendo nel testo normativo un riferimento all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, istituita con il decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

La modifica all'articolo 10, comma 1, lett. e-ter) del Tuir, riguardo gli oneri deducibili prevede, precisamente, che dal reddito complessivo si deducano, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i **contributi versati**, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs 502/1992, e successive modificazioni, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operanti secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a), del Tuir. Inoltre, per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

Di conseguenza è stata modificata anche la lett. a), del comma 2, del citato articolo 51, prevedendo che **non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente**: i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. e-ter).

Altra modifica è stata apportata alla lett. f-quater), del comma 2, dell'articolo 51, del Tuir, prevedendo che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente: i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir, che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lett. d), n. 1) e 2) del decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 27 ottobre 2009, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Anche il comma 3, dell'articolo 51 in esame, ha subito modifiche, laddove, ai fini della determinazione in denaro dei valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir, o il diritto di ottenerli da terzi si applicano le disposizioni relative alla **determinazione del valore normale dei beni e dei servizi** contenute nell'articolo 9 del Tuir.

In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al **prezzo mediamente praticato** nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

**Non concorre a formare il reddito** il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L'ultima modifica riguarda il comma 5, dell'articolo 51, del Tuir, prevedendo che «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate ad euro 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49 elevato ad euro 25,82 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito».

## **Riepilogo delle nuove disposizioni ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente**

Nel dettaglio, le modifiche introdotte all'articolo 51 del Tuir, contenute nel citato articolo 3, riguardano i punti seguenti.

### ***1. Deduzione dei contributi ai fondi sanitari integrativi***

Si tratta della citata variazione, apportata all'articolo 10, comma 1, lett. e-ter) e all'articolo 51, comma 2, lett. a) del Tuir, recante il **regime di parziale non concorrenza** al reddito di lavoro dipendente previsto per i contributi di assistenza sanitaria, laddove modifica il criterio di deducibilità dal reddito complessivo e dal reddito di lavoro dipendente dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali.

Si precisa che, ai fini dell'esclusione dal reddito, i fondi dovranno essere iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, istituita dal decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008, e dovranno operare secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Dunque, per effetto delle variazioni apportate, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore:

- ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015 (stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oppure stipulati a livello aziendale con le RSA o le RSU), o di regolamento aziendale;
- iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Ssn;
- per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20.

Come specificato nella relazione illustrativa al decreto, sulla base delle analoghe modifiche apportate all'articolo 10, comma 1, lett. e-ter) del Tuir, ai fini della deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Ssn, si prevede che la contribuzione a forme di assistenza sanitaria debba essere conforme al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, dando attuazione al più ampio principio generale della solidarietà sociale.

## ***2. Contributi e premi per il rischio di non autosufficienza***

La modifica riguarda l'articolo 51, comma 2, lett. f-quater), del Tuir, che prevede la **non imponibilità** dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro sotto forma di benefit aziendali, a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.

Questa copertura è estesa anche ai familiari fiscalmente a carico, ex articolo 12, comma 2, del Tuir, mentre nella precedente formulazione, la deduzione era ammessa solo per il versamento di tali contributi o premi a favore della generalità dei dipendenti o loro categorie.

## ***3. Beni prodotti dal datore e ceduti ai dipendenti***

Il Dlgs 192/2024 apporta modifiche anche all'articolo 51, comma 3, del Tuir, che individua il **criterio generale per la valorizzazione dei beni prodotti dal datore e dei servizi da quest'ultimo offerti** (fringe benefit), nel caso di loro cessione o erogazione a favore dei dipendenti, sostituendone il secondo periodo che stabiliva che «il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista».

Il comma 3, nella sua nuova formulazione, stabilisce invece che, in deroga al comma 1 (che fa riferimento al valore normale), «il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro».

#### ***4. Aggiornamento della soglia di esenzione dei fringe benefit***

Ulteriori modifiche sono apportate al comma 3, dell'articolo 51, del Tuir al suo terzo periodo, che indica la **soglia "ordinaria" di non imponibilità dei fringe benefit**, aggiornando in euro l'importo ivi previsto, che passa quindi da 500.000 lire a 258,23 euro.

#### ***5. Rimborso delle spese di trasporto nel caso di trasferta nel Comune***

L'ultima modifica all'articolo 51 del Tuir che si segnala, riguarda il comma 5, prevedendo, al suo quarto periodo, che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale **concorrono a formare il reddito**, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore, come nella versione fino ad oggi vigente. Tali modifiche, come su detto, si applicano ai componenti di reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

### **Considerazioni conclusive**

Il Dlgs 192/2024, insieme ai decreti collegati alla riforma fiscale, preannuncia indubbiamente importanti cambiamenti nel panorama tributario italiano.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche subisce ora una profonda revisione, con l'attuazione della maggior parte delle nuove disposizioni, con effetti concreti, a partire già dal 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Dlgs), benché molte regole entreranno in vigore con tempistiche differenziate. Ciononostante, il Dlgs 192/2024 rappresenta un passo importante verso una riforma fiscale più moderna e funzionale.

Con il commento in questione, analizzando puntualmente le principali modifiche apportate dall'articolo 3 del Dlgs in esame, si è cercato di rendere la materia chiara anche a chi non possiede competenze specialistiche, fornendo, allo stesso tempo, una visione tecnica per i professionisti del settore.

Si è visto che il Dlgs mira a razionalizzare la normativa in materia di imposte sui redditi delle persone, laddove l'impianto normativo, frutto della delega prevista dalla legge 111/2023,

introduce diverse novità che ridisegnano, da gennaio 2025, la tassazione per i redditi di lavoro dipendente. Novità che mirano a rendere più equa e trasparente la tassazione dei redditi di tale categoria reddituale.

In particolare, con l'articolo 3, il Dlgs 192/2024 ha modificato la disciplina della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, nell'ottica di offrire a contribuenti e operatori del settore un quadro più chiaro dei componenti che concorrono alla sua formazione, e una più agevole individuazione di ciascun componente reddituale.

Con l'entrata in vigore del decreto già il 31 dicembre 2024, aziende, professionisti e contribuenti dovranno adeguarsi rapidamente alle nuove regole per garantire la conformità fiscale e cogliere eventuali benefici previsti dalla riforma.

In sintesi, queste modifiche rappresentano un passo verso una maggiore equità fiscale e una semplificazione delle procedure, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e l'efficienza del sistema tributario italiano, oltre che un tentativo ambizioso di modernizzare il sistema fiscale italiano, rendendolo più adeguato ai tempi.

Le novità descritte restano per ora frutto solo di una panoramica generale, fermo restando che, ulteriori approfondimenti saranno necessari per comprendere appieno l'impatto delle singole misure. È evidente, infatti, che il legislatore, cercando di semplificare il sistema fiscale, ha provato a rispondere alle esigenze dei lavoratori. Tuttavia, come in ogni riforma complessa che si rispetti, è fondamentale accompagnare queste misure con un'attenta pianificazione e un accurato monitoraggio per evitare effetti collaterali indesiderati.

Sicuramente, su alcuni punti della riforma, si aspettano ulteriori chiarimenti dell'Amministrazione. Non meno richiesti dagli stessi contribuenti e operatori del settore, che si troveranno di fronte all'applicazione delle novità introdotte